

L'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRE-IRPEF)

1

- Imposta **personale** e **progressiva** (art. 53, Cost.)
- Presupposto dell'imposta: possesso di un reddito in denaro o natura
- Soggetti passivi: persone fisiche residenti (per i redditi posseduti all'interno o all'estero) e non residenti (limitatamente ai redditi prodotti in Italia)
- Base imponibile: somma di tutti i redditi del soggetto passivo.

reddito complessivo = Σ redditi sogg. IRPEF

- deduzioni

= reddito imponibile

applicazione della struttura aliquote

= imposta lorda

- detrazioni

= imposta netta

Reddito complessivo

- Per la determinazione del reddito complessivo i redditi sono classificati in **sei categorie**, ciascuna con particolari criteri di accertamento:

- **A.** redditi fondiari;
- **B.** redditi di capitale;
- **C.** redditi di lavoro dipendente;
- **D.** redditi di lavoro autonomo;
- **E.** redditi di impresa;
- **F.** redditi diversi.

Alcuni redditi che rientrano nelle sei categorie precedenti sono invece soggetti a regimi sostitutivi (i.e. maggioranza redditi dei capitali e plusvalenze finanziarie).

A. Redditi fondiari

- Redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato e iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
- Redditi
 - DOMINICALI: rendite fondiarie
 - AGRARI: profitto dell'imprenditore agricolo
 - DA FABBRICATI: immobili destinati ad abitazione, non inerenti ad attività agricola o produttiva
- Il reddito afferente al terreno o al fabbricato è ottenuto moltiplicando la **tariffa d'estimo catastale** (relativa al terreno o al fabbricato) per la dimensione dell'unità fondiaria.
- Riferimento al reddito **normalmente** ottenibile e non al reddito **effettivamente** prodotto da un terreno o da un fabbricato

Reddito normale vs. reddito effettivo

- REDDITO EFFETTIVO: redditi percepiti nel periodo d'imposta.
- REDDITO NORMALE: potenzialità reddituali **medie** di un terreno, di un'attività, di un fabbricato, cioè che prescindono da circostanze eccezionali di carattere oggettivo e soggettivo (riferite ad un intervallo temporale più ampio dell'anno e a tecniche e abilità medie di produzione)

In relazione ai redditi fondiari:

- VANTAGGI: semplicità amministrativa; incentivo allo sforzo individuale.
- CRITICHE: in Italia le tariffe d'estimo sono molto basse e costituiscono un punto di riferimento inattendibile per valutare la redditività di terreni e fabbricati
 - ⇒ disparità di trattamento
 - ⇒ perdita di significato del principio produttivistico

Studi di settore

- Il concetto di reddito normale è utilizzato anche nella lotta all'evasione attraverso gli **studi di settore** (applicati per la prima volta nel 1998)
- Gli studi di settore sono strumenti di calcolo mediante i quali si valutano i *redditi presunti* di un'impresa o di un lavoratore autonomo a partire dai valori normali derivati dall'analisi dei profili sia contabili che extra-contabili delle attività del medesimo settore e di dimensione comparabile.
- Ciascun contribuente è assegnato ad un particolare *gruppo omogeneo*. Sulla base di tale assegnazione, la posizione scale del contribuente è verificata rispetto a due distinti profili: (a) la *congruità* del reddito dichiarato; (b) la *coerenza* di alcuni indicatori economici sintetici ricavati a partire dalle informazioni dichiarate dal contribuente.

A. Redditi fondiari

- Il reddito dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale è deducibile dal reddito complessivo (alla cui definizione tuttavia concorre).
 - ⇒ atteggiamento di favore nei confronti della casa di abitazione secondo il principio che la disponibilità di un'abitazione costituisce un **bisogno primario** di tutti i cittadini
 - ⇒ trattamento **non** pienamente garantito ai non proprietari (detrazione insufficiente)
- Per gli immobili locati, il reddito imponibile è costituito dal *max* [rendita catastale; reddito effettivo (canone di locazione) ridotto del 15% per tener conto delle spese di manutenzione e dei costi di gestione dell'immobile].

B. Redditi di capitale

- Costituiscono redditi da capitale i redditi derivanti dall'impiego di capitale finanziario diversi da quelli conseguiti nell'esercizio di impresa (i quali sono considerati reddito di impresa):
 - Interessi, proventi da mutui, depositi e conti correnti, da obbligazioni e titoli simili;
 - gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali;
 - i proventi derivanti dalle gestioni collettive del risparmio;
 - etc.
- Non costituiscono redditi da capitale i proventi che derivano da impieghi di capitale che possono dare luogo a utili o perdite in conseguenza di un evento incerto ⇒ **redditi diversi**.
- Di fatto le principali forme di impiego del risparmio sono assoggettate a **regimi sostitutivi** (ritenute alla fonte a titolo d'imposta).

Ritenuta a titolo d'imposta vs. ritenuta a titolo d'acconto

- **RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA:** i redditi oggetto della ritenuta non vengono inclusi nella b.i. IRPEF e quanto pagato esaurisce l'imposta dovuta.
- **RITENUTA A TITOLO D'ACCONTO:** I redditi (al lordo della ritenuta) vanno inclusi nella b.i. IRPEF. La ritenuta costituisce solo un acconto dell'imposta che dovrà essere versata in relazione al reddito complessivo del contribuente.

B. Redditi da capitale

- Unica tipologia rilevante di reddito da capitale inserito nella base imponibile IRPEF:
 - **dividendi azionari** da partecipazione in una società residente in un paese a **regime fiscale privilegiato** (inseriti **interamente** nella base imponibile IRPEF).
 - se la società **non** è residente in un paese a regime fiscale privilegiato, il **49,72%** dei dividendi azionari da **partecipazione qualificata** va inserito nella base imponibile IRPEF.

PARTECIPAZIONE QUALIFICATA:

% di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria maggiore del 2% (società quotate) e del 20% (società non quotate).

% di capitale sociale maggiore del 5% (società quotate) e del 25% (società non quotate).

C. Redditi da lavoro dipendente

- Redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri.
- Costituiscono redditi da lavoro dipendente anche le pensioni e gli assegni ad esse equiparate.
- Sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente i proventi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative.
- Il reddito imponibile è un **reddito lordo**, ossia non sono previste deduzioni dei costi sostenuti per la produzione del reddito.
- Delle spese di produzione si tiene forfetariamente (e parzialmente) conto attraverso una detrazione d'imposta più elevata di quanto riconosciuto agli altri contribuenti.

C. Redditi da lavoro dipendente

- **Non** costituiscono reddito imponibile:
 - I contributi previdenziali versati dal datore di lavoro e dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge;
 - Il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore a 2.065€, a condizione che non siano cedute entro tre anni dalla percezione;
 - La differenza fra il valore delle azioni al momento della sottoscrizione da parte del dipendente e l'ammontare corrisposto dallo stesso dipendente sulla base di un prezzo di favore fissato dall'impresa (stock option).
- Il reddito di lavoro dipendente rappresenta la componente piu' importante dell'imponibile dichiarato ai fini IRPEF (circa pari al 75%) ed anche la piu' facile da accertare (o difficile da occultare...).

C. Redditi da lavoro dipendente

- I datori di lavoro e gli enti previdenziali svolgono la funzione di *sostituti di imposta* ossia operano, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF e effettuano il relativo versamento all'erario.

D. Redditi da lavoro autonomo

- Il reddito da lavoro autonomo e' quanto deriva dall'esercizio abituale di arti e professioni e dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di brevetti industriali (se non conseguiti nell'esercizio di impresa).
- Il reddito imponibile e' un **reddito netto**, i.e. determinato dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo di imposta e le spese per la produzione del reddito sostenute nello stesso periodo.
- Per prevenire fenomeni elusivi, l'ammissibilita' della deduzione dei costi e' limitata o vengono adottati criteri forfetari:
 - Nel caso di impiego di beni immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e ad uso personale la deducibilita' e' limitata al 50%.
 - Sono posti dei tetti alla deducibilita' di spese di rappresentanza, prestazioni alberghiere, partecipazioni a congressi, ecc.

E. Redditi d'impresa

- Reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali.
- Esso puo' essere prodotto da un imprenditore individuale o in forma associata (societa' di persone o di capitali).
- Ai fini IRPEF ha rilevanza il reddito prodotto da *imprenditori individuali o da societa' di persone* (societa' semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice) e in alcuni casi (che specificheremo quando studieremo l'IRES) anche il reddito prodotto da *società a responsabilità limitata*.
- I criteri di definizione del reddito di impresa sono comuni sia all'IRPEF che all'IRES (li vedremo prossimamente).

Redditi d'impresa

- Se il reddito e' prodotto in forma societaria e' attribuito a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva percezione, in **proporzione alla quota di partecipazione agli utili**;
- Nelle imprese familiari all'imprenditore e' attribuito almeno il 51% del reddito d'impresa. Agli altri, in base alla partecipazione agli utili.

F. Redditi diversi

- I redditi diversi comprendono categorie di redditi non riconducibili alle categorie precedentemente esaminate.
- E' importante distinguere tra:
 - **(a)** le plusvalenze relative a partecipazioni sociali (capital gains); le plusvalenze relative a titoli non partecipativi, valute e metalli preziosi; i redditi conseguiti mediante contratti derivati (swap, option, future, ecc.) ed altri contratti a termine; in generale da prodotti finanziari che possono dar luogo a utili o perdite in conseguenza di eventi incerti.
 - **(b)** le altre plusvalenze.

Plusvalenze e altri redditi diversi che derivano dall'impiego di capitale finanziario

- Le plusvalenze connesse a partecipazioni **in società residenti in un paese a regime fiscale privilegiato** sono **interamente** inserite nella base imponibile IRPEF.
- Le plusvalenze connesse a partecipazioni **qualificate** (in società **non** residenti in un paese a regime fiscale privilegiato) sono inserite, per il **49,72%** del loro valore, nella base imponibile IRPEF.
- Le plusvalenze connesse a partecipazioni non qualificate e gli altri redditi diversi che derivano dall'impiego di capitale finanziario **non** rientrano nella base imponibile IRPEF, ma sono sottoposti a **regimi sostitutivi**.

F. Redditi diversi

- Nella categoria (b) rientrano le plusvalenze ottenute da:
 - la lottizzazione di terreni e successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici su essi costruiti (evento raro per individui, tipicamente e' reddito da attivita' d'impresa);
 - la cessione a titolo oneroso di immobili costruiti o acquistati da non piu' di 5 anni, ad esclusione di quelli acquisiti per successione o per donazione e di quelli adibiti ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari.
- ⇒ Irrilevanti dal punto di vista pratico; finalità anti elusione.

Reddito complessivo

- L'imposta personale si applica al reddito complessivo del contribuente, calcolato come somma delle singole categorie di reddito.
- Tuttavia, i criteri di determinazione del reddito sono molto differenziati e i regimi di esenzione e sostitutivi molto estesi. In particolare:
 - i redditi fondiari sono determinati su base catastale;
 - i redditi da lavoro dipendente sono al lordo delle spese di produzione, da lavoro autonomo al netto delle spese;
 - i redditi di capitale entrano limitatamente in b.i. IRPEF e sono prevalentemente soggetti ad imposte sostitutive;
 - i redditi diversi, costituiti prevalentemente da plusvalenze, entrano limitatamente in base IRPEF e sono prevalentemente soggetti a imposte sostitutive.

Gli oneri deducibili

- Le deduzioni tradizionali più rilevanti presenti nella determinazione dell'IRPEF sono:
 - contributi previdenziali ed assistenziali **obbligatori**.
(Con questa deduzione si estende anche al lavoro autonomo l'esclusione dall'imposizione diretta di tutte le forme di contribuzione obbligatoria).
 - la rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale.
 - i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali sono deducibili per un importo non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non superiori a 5165€. Per i lavoratori dipendenti la deduzione è riconosciuta per un importo non superiore al doppio della quota TFR destinata alla previdenza complementare, sempre nei limiti indicati. (N.B.: Gli accantonamenti al TFR non costituiscono reddito imponibile)

Gli oneri deducibili

- gli oneri contributivi obbligatori per domestici e addetti a servizi personali (con limite max.).
- gli assegni corrisposti al coniuge in caso di separazione o divorzio (ma non quelli per il mantenimento dei figli).
- le erogazioni liberali (con limite max.) per la Chiesa cattolica italiana.
- i contributi a fondi integrativi del SSN.

No Tax Area

- La finanziaria per il 2007 ha rimodulato i valori del reddito entro i quali l'imposta non è dovuta.
- Inoltre ha soppresso la deduzione per la progressività e la deduzione per carichi di famiglia, che sono state trasformate in detrazioni (che si riducono al crescere del reddito complessivo):


NO TAX AREA	8000€ per i percettori di redditi da lavoro dipendente e equiparati
	7500€ per i percettori di pensioni e di assegni ad esse equiparati
	4800€ per i titolari di redditi da lavoro autonomo e di impresa minore

No Tax Area

- FINALITA':

- definire un livello minimo di reddito complessivo escluso dalla tassazione (**no tax area**)
- Il livello differenziato della *no tax area* ha lo scopo di:
 - tenere conto in maniera forfetaria delle spese di produzione del reddito (in particolare per il reddito da lavoro dipendente);
 - trattare in maniera più mite i redditi da lavoro rispetto agli altri redditi (fondiari, capitale, ecc.);
 - considerare la presenza di più estese aree di evasione per il lavoro autonomo (concedendo quindi deduzioni minori rispetto ai lavoratori autonomi).

La deduzione per la progressività (2006)



La struttura delle aliquote per il 2007

Scaglioni in euro	aliquota marginale
Fino a 15.000	23
Da 15.001 a 28.000	27
Da 28.001 a 55.000	38
Da 55.501 a 75.000	41
Oltre 75.000	43

- Aliquote introdotte con la finanziaria per il 2007.
- Sia le Regioni che i Comuni hanno la facoltà di introdurre addizionali all'IRPEF entro limiti stabiliti dalla legge \Rightarrow differenziazione (seppur controllata) dell'onere dell'imposta personale.
- La Legge Finanziaria per il 2003 aveva bloccato la possibilità dei Comuni e delle Regioni di elevare le addizionali all'IRPEF. Ora il blocco è venuto meno.

La struttura delle aliquote per il 2005- 2006

Scaglioni in euro	aliquota marginale
Fino a 26.000	23
Da 26.000 a 33.500	33
Oltre 33.500	39
Oltre 100.000	39+4

- Aliquote introdotte con la finanziaria per il 2005.
- Nella struttura definitiva dell'IRE il contributo di solidarietà del 4% sarebbe stato cancellato

La struttura delle aliquote per il 2003-2004

Scaglioni in euro	aliquota marginale
Fino a 15.000	23
da 15.000 a 29.000	29
da 29.000 a 32.600	31
da 32.600 a 70,000	39
oltre 70.000	45

- Aliquote introdotte con la finanziaria per il 2003. Rimodulazione rispetto al 2002: l'aliquota minore aumentata dal 18 al 23%.

Le detrazioni

- Una volta determinata l'imposta lorda, si applicano le detrazioni, che possono essere raggruppate in quattro categorie:
 - detrazioni per redditi di lavoro dipendente, autonomo e pensione;
 - detrazioni per carichi familiari;
 - detrazione per oneri personali al 19%;
 - altre detrazioni con finalità di incentivazione.

Le detrazioni per redditi da lavoro

- Con la riforma dell'IRPEF del 2007 sono state modificate le detrazioni da lavoro dipendente, da pensione e da lavoro autonomo, anche alla luce del fatto che non esiste più la deduzione per la progressività (che si azzerava per redditi pari a 33.500 euro).
- Le detrazioni variano a seconda del tipo di lavoratore e del reddito

Detrazioni Da Lavoro	Reddito da lavoro dipendente:
	Fino a 8000€ : 1.840€
	Da 8.001€ a 55.000€ a scalare (sino al valore 0)
	Reddito da lavoro autonomo:
	Fino a 4.800€ : 1.104€
	Da 4.801€ a 55.000€ a scalare (sino al valore 0)
Reddito da pensione:	
Fino a 7.500€ : 1.725€	
Da 7.501€ a 55.000€ a scalare (sino al valore 0)	

Le detrazioni per carichi di famiglia

FINALITA': la capacità contributiva e' legata al contesto familiare del contribuente e famiglie più numerose presentano costi maggiori e, sul piano individuale, una minore capacità contributiva (IRPEF-IRE è imposta PERSONALE).

- Sostituiscono la deduzione per carichi di famiglia, che era decrescente all'aumentare del *reddito complessivo*.
- L'importo della detrazione per i figli a carico è ripartito tra gli aventi diritto (es. entrambi i coniugi se entrambi avevano redditi maggiori di euro 2.840,51).

Le detrazioni per carichi di famiglia

La detrazione è decrescente nel reddito (le deduzioni si azzeravano per redditi pari a 78.000 €).

Coniuge a carico	800€ a scalare (0 se RC=80.000€)
Figlio a carico (età>3 anni)	800€ a scalare (0 se RC=95.000€)
Figlio a carico (età<3 anni)	900€ a scalare (0 se RC=95.000€)
Figlio portatore di handicap	Aumento del 70%
Altro familiare	750€ a scalare (0 se RC=80.000€)

Detrazioni per oneri personali al 19%

- L'elenco è ampio e comprende:
 - *Spese mediche* (generiche e specialistiche): possono essere detratte per la parte che supera la franchigia di 129,11€.
 - *Interessi passivi* per mutui ipotecari per l'*acquisto* di immobili adibiti ad abitazione principale (con il limite di 3.615,20€), per la costruzione dell'abitazione principale.
 - N.B.: a differenza dei redditi di impresa (i cui interessi passivi sono interamente deducibili) per le persone fisiche il legislatore ha posto vincoli maggiori (tetto all'ammontare della detrazione, garanzia ipotecaria, finalizzazione del mutuo).
⇒ Incentivo all'acquisto della prima casa.
 - *Premi* di contratti di assicurazione sulla vita o sull'invalidità permanente o il rischio di non autosufficienza, con un tetto massimo di detraibilità di 1.291,14€.

Detrazioni per oneri personali al 19%

- Entro determinati limiti di spesa, la detrazione si applica anche alle spese per la frequenza di corsi di istruzione superiore (statale), liberalità in denaro a favore delle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), liberalità a favore dei partiti, etc.
- FINALITA':
 - Personalizzare il tributo in relazione a circostanze che modificano la capacità contributiva e
 - introdurre agevolazioni e incentivi in seguito a determinati impieghi del reddito ritenuti meritevoli di tutela e incentivo.

Detrazioni incentivanti

- Detrazioni che hanno lo scopo di incentivare determinati comportamenti dei contribuenti:
 - detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione secondo contratti convenzionali (detrazione di 495,80€ se il reddito complessivo è inferiore a 15.493,71€, di 247,90 se il reddito è tra 15.493,71 e 30.987,41€);
 - le detrazioni (speciali e temporanee) introdotte nel 1998 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e poi prorogate più volte.

Detrazioni: alcune note

- Lo sconto fiscale associato alla detrazione non dipende dall'aliquota marginale del contribuente
- Se le detrazioni superano l'ammontare dell'imposta lorda si ha il fenomeno dell'incapienza delle detrazioni, ossia l'individuo non usufruisce per intero della detrazione.
- Nel caso di detrazioni con chiare finalità sociali, il legislatore ha previsto la possibilità di ripartirle in più anni al fine di favorirne la detraibilità (es. spese per ristrutturazioni edilizie).

Problemi applicativi

- In sede di applicazione dell'imposta personale devono essere effettuate alcune scelte riguardanti:
 - l'unità impositiva;
 - la tassazione degli incrementi puramente nominali delle basi imponibili;
 - il trattamento dei redditi a formazione pluriennale;

La scelta dell'unità impositiva

- Va sottoposto a tassazione l'individuo o la famiglia (tutti i redditi familiari sono cumulati e, quindi, assoggettati all'imposta)?
- La scelta dell'unità impositiva non è particolarmente rilevante se l'imposta personale è proporzionale. È tanto più rilevante quanto più è progressiva l'imposta.
- **FAMIGLIA COME UNITA' IMPOSITIVA:**
 - miglior misura della capacità contributiva.
- **INDIVIDUO COME UNITA' IMPOSITIVA:**
 - Piena titolarità del reddito riducendo le possibili distorsioni alla decisione individuale di partecipare al mondo del lavoro.

La scelta dell'unità impositiva

- **ITALIA**
 - Nel 1974 : reddito familiare.
 - Nel 1976: la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale il cumulo dei redditi, giudicato incompatibile con il principio di uguaglianza: il cumulo infatti attua una disparità di trattamento a sfavore della moglie in quanto imputa i redditi di questa al marito e introduce una discriminazione del matrimonio a favore della convivenza.
 - Inoltre l'aumento di aliquota conseguente al cumulo dei redditi scoraggia la partecipazione al mercato del lavoro del familiare con la minor propensione marginale al lavoro.
 - La sentenza della Corte Costituzionale ha portato all'adozione di un sistema di tassazione su base individuale ancora vigente.

La scelta dell'unità impositiva

- **GERMANIA:** sistema dello *splitting*.
 - Tutti i redditi (inclusi quelli da capitale) afferenti all'aggregato familiare vengono imputati ai due coniugi, sommati e divisi per due.
 - All'importo risultante viene applicata la scala di aliquote, ottenendo l'imposta dovuta sulla metà del reddito del nucleo familiare.
 - Il debito di imposta totale si ottiene moltiplicando per due l'importo calcolato sulla metà del reddito.

La scelta dell'unità impositiva

- **FRANCIA:** sistema del *quoziente familiare*.
 - Si divide il reddito dei componenti della famiglia per un numero N calcolato attribuendo pesi diversi a individui diversi nella famiglia (1 ai coniugi, 0,5 agli altri familiari, dal terzo figlio in poi si torna a peso unitario,...).
 - Es: due coniugi con due figli. Il reddito viene diviso per 3.
 - Si utilizza il (reddito complessivo)/ N per calcolare l'imposta netta.
 - Il debito di imposta della famiglia è pari all'imposta netta precedentemente ottenuta moltiplicata per N .
 - Più numerosa è la famiglia, più attenuata la progressività.

Scelta tra imponibile reale e nominale

- I sistemi tributari sono in genere definiti su basi imponibili nominali e non vengono considerate basi imponibili reali (i.e. corrette per l'inflazione).
- Se l'imposta e' progressiva, l'applicazione della scala delle aliquote a un imponibile che cresce per effetto dell'inflazione implica un onere tributario crescente in termini reali (**fiscal drag**).
- In Italia, il fiscal drag e' stato molto forte tra il 1975 e il 1982: in quegli anni l'inflazione e' risultata molto elevata e la scala delle aliquote fortemente progressiva e senza aggiornamenti all'inflazione delle soglie di reddito cui applicare le diverse aliquote.

Scelta tra imponibile nominale e reale

- A partire dal 1982 si iniziarono a prendere provvedimenti per ridurre l'aumento dell'aliquota media per effetto del fiscal drag.
- Nel triennio 1989-1991 sono stati introdotti dei meccanismi automatici per la revisione degli scaglioni.
- La revisione automatica e' stata ridotta nel 1992 e l'effetto del fiscal drag e' tornato a essere presente seppur con forza molto minore che in precedenza a causa di una minor inflazione.

Trattamento dei redditi a formazione pluriennale

- Se i redditi che si formano in un arco di tempo pluriennale (esempio TFR) fossero inseriti nella base imponibile nel momento del realizzo, si determinerebbe un notevole innalzamento dell'aliquota media per quel periodo di imposta.
- Soluzione: tassazione separata.